SNALS confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web ***www.snalsverona.it***

Sede di Verona: *via E. Duse, 20 – 37124 Verona* ***tel. 045915777*** *fax 045915907* *veneto.vr@snals.it veneto.vr@pec.snals.it*

Sede di Legnago: *via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546* *e-mail:legnago.snals@gmail.com*

S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONI SCUOLA QUOTA 100
con decorrenza dal 01/09/2019

Prestare attenzione alle INCOMPATIBILITA'

R I S C H I O SOSPENSIONE DELLA PENSIONE

Rispondere ad eventuali richieste INPS

Tutti i pensionandi scuola 2019 nel prossimo mese di

AGOSTO 2019 potranno scaricare con

proprio PIN INPS oppure SPID

il provvedimento di concessione pensione dal 01/09/2019.

Tale atto arriverà anche a casa,con posta ordinaria,

ma solo……alla fine di settembre 2019.

PERCORSO DA SEGUIRE

Nella pagina seguente è indicato il percorso

per "scaricare" il citato "atto".

Si deve avere il PIN INPS o lo SPID

si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "G"

cliccare " ordine alfabetico"

si accede con codice fiscale e PIN o SPID

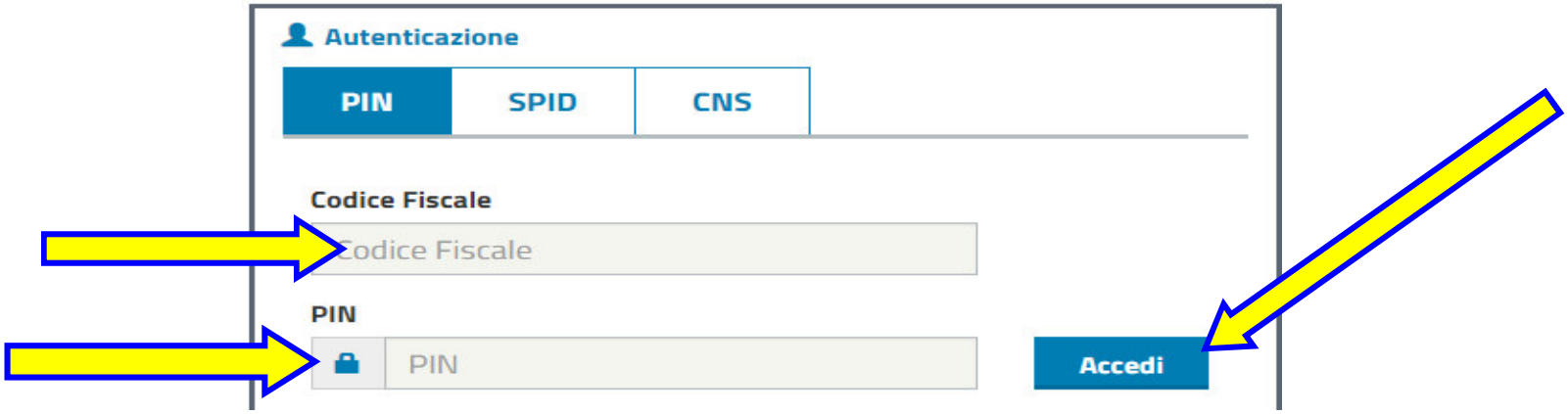

Tipo Documento	Data Spedizione	Modalità Inoltro	
Determina Pensione		Postel PDF	

Cliccando sulla "icona" è possibile scaricare il provvedimento di concessione pensione detto "determina".

Per i pensionati scuola QUOTA 100 dovrebbero risultare le seguenti note ed avvertenze.

(sono state ricavate da determine GIA' emesse per pensionati Quota 100 gestione pubblica ENTI LOCALI,SANITA', ecc)

FAC SIMILE NOTE ED AVVERTENZE

Note

La pensione e' stata liquidata in applicazione dell'articolo 14 del D.L. n.4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 (Pensione Quota 100). Nelle "Note aggiuntive" sono riportati gli obblighi di comunicazione.

Note Aggiuntive

Obblighi di comunicazione:

Per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Pertanto è tenuto a comunicare all'Inps l'inizio dello svolgimento dell'attività da lavoro dipendente o autonomo.

Il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il conseguimento di tali redditi superiori a 5.000 euro successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia, comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Nell'anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se conseguiti dopo la decorrenza della pensione.

Lei, pertanto, è tenuto a comunicare all'Inps l'avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali.

L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

AVVERTENZA

La sede INPS di competenza potrebbe inviare una lettera (con posta ordinaria) con l'obbligo di rispondere entro 60 giorni PENA LA SOSPENSIONE DELLA PENSIONE.

La lettera contiene un modulo da compilare ,firmare e restituire con unita fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

FAC SIMILE lettera INPS e MODULO

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

li,

Sig./ra..

Via...

Al fine di poter determinare correttamente l'importo della pensione anticipata quota 100 in pagamento, si prega di restituire debitamente compilato e sottoscritto il modello allegato corredato della copia di un documento di identità. Tale dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dei redditi presunti maturati dal giorno successivo alla decorrenza a pensione fino al 31/12/2019.

Si riporta quanto indicato nel Decreto Legge 4/2019:

*"L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della **pensione quota 100** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.*

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.

In caso di mancata restituzione del modello RED post decorrenza allegato entro 60 giorni dal ricevimento, la pensione verrà sospesa.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

INPS

OGGETTO: Pensione quota 100 – comunicazione reddito post decorrenza.

Assicurato CF: .....

Il sottoscritto.....,nato a .....

Il .....e residente a ..... in via .....

In riferimento al reddito anno 2019 e nello specifico relativamente alla tipologia di redditi da lavoro indicati di seguito dichiara che:

Lavoro autonomo e dipendente (escluso autonomo occasionale art. 2222 c.c.) - POST DECORRENZA PENSIONE è pari a € .....

Lavoro autonomo occasionale art. 2222 c.c. – POST DECORRENZA PENSIONE è pari a

€ .....

Luogo e data, ...

Firma

REDDITI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PENSIONE Q 100

L'INPS con circolare n.11 del 29/01/2019 (vedasi link al termine di questa scheda)

al punto:1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

precisa:

1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.
Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell'anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

Il trattamento pensionistico è cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito.

Nel caso di superamento del citato limite reddituale nell'anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito.

Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004).

I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all'INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L'Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

I titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

ATTENZIONE AL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

La citata circolare n°11/2019 usa 2 "termini":

il lavoro autonomo occasionale inferiore ai 5.000 euro

non deve avere i requisiti della "abitualità" e della "professionalità"

Questo …….significa……..

che un pensionato scuola Q 100 libero professionista

(esempio avvocato,ingegnere,architetto ecc)

con partita IVA non può aggirare l'"ostacolo" emettendo

fatture fino a € 5.000, in quanto……..

per i soggetti iscritti ad Albi è logico ritenere, che si è sempre in presenza

di attività professionale anche se effettuata in modo saltuario.

La stessa considerazione vale per un pensionato SCUOLA Q 100 che svolge abitualmente il "coltivatore diretto" per la coltivazione dei propri terreni anche con modesti guadagni.

Quindi non è l'importo del reddito del lavoro occasionale, che può essere inferiore ai 5.000 €, a determinare la SOSPENSIONE DELLA PENSIONE QUOTA 100,ma la

presenza nel lavoro occasionale

dei requisiti della "abitualità" e della "professionalità".

AVVERTENZA

Considerato che valgono i redditi di lavoro occasionale post 31/08/2019,i pensionati scuola QUOTA 100

DEVONO AL PIU' PRESTO VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE

PRIMA DELLA DECORRENZA PENSIONE QUOTA 100, ed eventualmente "sanare" l'incompatibilità.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)

Circ.INPS n.11/2019 **https://www.inp**

AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno	alle ore
mercoledì 24 luglio 2019	*16:51:00*